

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81**

**UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE**

Sommario

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81	1
TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO D’AMBITO	3
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Tipologia di violazioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l’obbligato in solido</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Concorso di persone</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa</i>	<i>6</i>
TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE	8
<i>Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Attività di competenza dell’Ufficio d’Ambito</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 – Criteri per l’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio</i>	<i>10</i>
TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE	11
<i>Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14 – Archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio e refusione delle spese d’ufficio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 – Revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione</i>	<i>12</i>
TITOLO IV – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE	13
<i>Art. 16 – Pagamento della somma di cui all’ordinanza di ingiunzione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 17 – Spese d’ufficio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte</i>	<i>14</i>
TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE	16
<i>Art. 19 – Costituzione in giudizio</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali</i>	<i>16</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	18
<i>Art. 21 – Rinvio</i>	<i>18</i>
<i>Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità</i>	<i>18</i>

Allegato: Tabelle metodologiche per la quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie nei casi di superamenti dei limiti agli scarichi (All.1) e mancato ottemperamento delle prescrizioni (All. 2).

TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/06 e s.m.i., dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la L. 689/81.

Art. 2 - Tipologia di violazioni

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono- in particolare- quelle concernenti:
 - a. Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro
 - b. Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro
2. Rispetto alle violazioni di cui alla lettera b) si precisa come ad oggi sia possibile dare seguito alle contestazioni sulla base delle Convenzioni sui controlli sottoscritte coi i due Gestori del Servizio idrico integrato, rispettivamente per l'ambito dell'ex Provincia di Milano (approvata con deliberazione di Giunta provinciale RG n. 178/2013 del 28/05/2013 - atti n. 132018/2.10/2013/320) e per l'ambito del Comune capoluogo (approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 31/05/2016 – Prot. 7500) .
3. Le violazioni di cui alla lettera b) sono altresì accertate mediante controlli degli scarichi nella rete fognaria pubblica svolti direttamente da personale dell'Ufficio d'Ambito .

Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.

2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono:
 - a. Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
 - b. Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti dal Gestore;
 - c. Dalla ricezione degli esiti dei campionamenti analitici svolti direttamente dall'Ufficio d'Ambito come stabilito all'art. 2 comma 3.
4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo forestale, Polizia, Carabinieri) . Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento

Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:

- a. Data, ora e luogo dell'accertamento
- b. Generalità e qualifica del verbalizzante
- c. Generalità del trasgressore
- d. Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
- e. l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- f. individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81
- g. nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
- h. nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate;
- i. le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
- j. l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
- k. la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
 - commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare
 - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare

2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
 - alla sua diligenza
 - alla sua autonomia
 - al suo potere decisionale

3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:
 - a. il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
 - b. la persona rivestita dell'autorità/ incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 - c. la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.

4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81

2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.

Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingiungere procederà ad una semplice somma algebrica.
2. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.
4. L'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta dell'utente, può consentire che le audizioni di cui alla comma 2 possano aver luogo anche in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di piattaforme dedicate (es *skype* etc). Dell'accesso a tale modalità viene recata altresì opportuna informativa sul verbale di accertamento di trasgressione.

Il trasgressore e/o l'obbligato solidale interessati, entro il termine di cui al comma 1, inoltreranno richiesta di audizione in modalità telematica all'indirizzo email direzione generale@atocittametropolitanadimilano.it, fornendo i riferimenti indispensabili a stabilire il collegamento (account) di tutti coloro che riterranno di intervenire e allegando altresì i documenti di identità di tutti i partecipanti; si provvederà ad inviare eventuale delega qualora il trasgressore intenda farsi rappresentare in seno all'audizione come previsto al comma 2.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Ricevute le succitate informazioni gli uffici procederanno a formale convocazione con l'indicazione di data e ora in cui avrà luogo la "video audizione".

Il verbale di cui al comma 2, a conclusione dell'audizione, verrà inoltrato a mezzo pec all'indirizzo del trasgressore affinché questi, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data di notifica dello stesso, possa integrarlo, laddove ritenuto, fornendo riscontro sempre a mezzo di posta elettronica certificata. Gli uffici, acquisite le integrazioni, inoltreranno all'interessato il verbale nella sua formulazione definitiva che come tale si intenderà condiviso tra le parti. Qualora all'invio del verbale di audizione non faccia seguito alcuna comunicazione da parte dell'interessato, nei termini indicati, allora il verbale si considererà definitivamente condiviso tra le parti e come tale non soggetto a successive modifiche.

TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori, dal Responsabile Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative e Pecuniarie e dalle due Posizioni Organizzative Tecniche, nonché da un membro designato dal Gestore per ciascun ambito di competenza.
2. Nel caso di procedimenti sanzionatori avviati a seguito dei controlli direttamente esperiti dall'Ufficio d'Ambito, così come indicati all'art. 2 comma 3, la Commissione segue la medesima composizione eccetto che per la presenza del Gestore che in tal caso è sostituito dal funzionario dell'Azienda Speciale che ha eseguito il controllo.
3. Le Commissioni hanno funzione meramente consultiva.

Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L'Ufficio d'Ambito conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.
2. E' facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della relativa Commissione.
3. Le ordinanze di ingiunzione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:
 - a. gravità della violazione
 - b. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
 - c. la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.

2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo una metodologia, basata sul seguente algoritmo: $S = P^2 * 3375 / 242 - P * 3375 / 121 + 729375 / 242$ che restituisce un valore a partire dal quale l'Autorità, in virtù del potere discrezionale attribuitole dalla Legge, effettua le proprie valutazioni ai fini della determinazione definitiva dell'importo della sanzione e in virtù delle Tabelle metodologiche per la quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie nei casi di superamenti dei limiti agli scarichi (All.1) e mancato ottemperamento delle prescrizioni (All. 2).

3. Quanto al mancato ottemperamento della prescrizione contenuta nel titolo autorizzatorio relativa al pagamento delle tariffe del servizio di depurazione e fognatura, nell'aver riguardo all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, al fine della determinazione delle sanzioni occorre altresì considerare i seguenti criteri:
 - a. la sanzione viene aumentata e/o diminuita quanto maggiore/minore è il numero di anni di mancato pagamento delle fatture (quanto al criterio di cui all'art 11 comma 1 lettera a);
 - b. la sanzione viene aumentata e/o diminuita qualora il trasgressore abbia provveduto in tutto o in parte al pagamento del debito a suo carico (quanto ai criteri di cui all'art 11 comma 1 lettera b) e c)) secondo la tabella di seguito indicata:

debito insoluto	importo sanzione
pagato integralmente/avanzata istanza di rateizzazione	minimo edittale, pari ad euro 1.500
avanzata istanza di rateizzazione, successivamente sospeso con idonea motivazione	minimo edittale, pari ad euro 1.500
avanzata istanza di rateizzazione, successivamente sospeso senza idonea motivazione	aumento di 1/10 ogni euro 10.000 di debito residuo
nessun pagamento	aumento di 1/10 ogni euro 10.000 di debito residuo

4. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE

Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione

1. L’ordinanza di ingiunzione nella forma di documento digitale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificata in copia conforme all’originale digitale secondo le procedure di spedizione previste dalla Legge per gli atti giudiziari.
2. I destinatari dell’ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

Art. 14 –Archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio e refusione delle spese d’ufficio

1. Nei casi in cui, successivamente alla contestazione della violazione, l’Ufficio d’Ambito accerti definitivamente, in seno alla Commissione Consultiva di cui all’art. 9 del presente Regolamento, l’insussistenza della violazione qualora la prescrizione, risulti ottemperata, sebbene con metodi e procedure difformi da quelli richiesti dall’Autorità in sede di autorizzazione, dispone l’archiviazione del procedimento.
2. In tutti i casi di cui al precedente comma, l’individuato trasgressore/obbligato solidale sarà tenuto alla refusione delle spese d’ufficio poiché il procedimento amministrativo sanzionatorio è stato erroneamente attivato per negligenza dello stesso/stessi.
3. La refusione delle spese d’ufficio verrà richiesta al trasgressore nel successivo termine di 90 giorni decorrenti dalla data della Commissione Consultiva di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio, per insussistenza della violazione, non comporta l’assunzione da parte dell’Ufficio d’Ambito di alcun provvedimento formale trattandosi di decisione favorevole al trasgressore/obbligato solidale che, come tale, non necessita di notifica agli interessati, non producendo alcun effetto lesivo della sfera dei riceventi eccetto che per tutti i casi di cui al comma 2.
5. Per tutti i casi di cui al comma 1, l’archiviazione del procedimento avverrà con provvedimento espresso e motivato con il quale, contestualmente, verrà richiesta al trasgressore/obbligato solidale la refusione delle spese d’ufficio come quantificate all’art 17 del presente regolamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 15 – Revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione

1. L’Ufficio d’Ambito decreta la revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all’emissione di quest’ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
3. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall’Ufficio d’Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione tramite il sistema PagoPa, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.
2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art.9.
3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.
4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
6. Qualora il trasgressore sospenda il pagamento delle rate dell'ordinanza di ingiunzione l'Ufficio d'Ambito - nel termine di 30 giorni dal mancato pagamento – invia agli interessati un sollecito di pagamento della rata mancante, comunicando altresì al debitore che a seguito del versamento di quanto dovuto, potrà riprendere i pagamenti mensili come previsto nella nota di concessione della rateizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, lo stesso riceve una seconda nota di sollecito con la quale viene avvertito che dovrà procedere al pagamento in un'unica soluzione del restante debito non pagato, nel termine di 10 giorni a decorrere dalla data di ricezione del secondo sollecito con l'informazione che, in caso contrario, si darà seguito alla procedura di riscossione coattiva di cui all'art. 27 della L.689/81 e s.m.i..
7. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 17 – Spese d'ufficio

1. All'importo della sanzione da ingiungersi va sommato un ulteriore importo forfettario di

euro 40,00 a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.5 del 02/11/2015.

Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

- 1 Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, anche ratealmente, ovvero ad avanzare istanza di rateizzazione, né tantomeno a proporre opposizione avanti ai competenti Tribunali, l'Ufficio d'Ambito, nei successivi 30 giorni, provvede ad inoltrare all'interessato nota di sollecito a regolarizzare la propria posizione con l'indicazione dell'ulteriore termine di trenta giorni entro il quale provvedere.
- 2 L'interessato, ricevuto il sollecito di cui al comma 1 e al fine di regolarizzare la propria posizione, potrà alternativamente:
 - pagare la somma complessivamente ingiunta (al netto delle rate già versate nel caso di pagamenti già rateizzati)
 - avanzare istanza di rateizzazione della somma ingiunta o riprendere il corretto versamento delle rate immotivatamente sospese
 - laddove la somma ingiunta sia già oggetto di rateizzazione, fare istanza di riformulazione del piano di rateizzazione affinché lo stesso risulti di maggior favore; in tal caso occorrerà trasmettere nuova documentazione che le peggiorative condizioni economiche insorte che, come tali, non consentono di ottemperare ai pagamenti nei termini e nelle modalità originariamente impartite.
- 3 Trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore abbia regolarizzato la propria posizione secondo quanto stabilito al precedente comma 2, l'Ufficio d'Ambito procede alla riscossione coattiva della somma ingiunta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i., che prevede, al comma 5, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
- 4 Per quanto previsto al sopraccitato comma 3, l'Ufficio d'Ambito provvede alla predisposizione del ruolo per la riscossione coattiva inoltrandolo, tramite apposita piattaforma informatica, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, che provvede alle verifiche formali del ruolo ed al successivo inoltro dello stesso all'Ufficio d'Ambito per la sottoscrizione.
- 5 Il ruolo, formalmente corretto e completo di tutti i suoi dati, sottoscritto dall'Ufficio d'Ambito, è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA per la notifica della cartella esattoriale.
- 6 Il destinatario della cartella esattoriale, alla notifica della stessa può effettuare richiesta di rateizzazione dell'importo indicato direttamente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ovvero predisporre una richiesta di sgravio o di sospensione del procedimento che Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA provvederà ad inoltrare all'Ufficio d'Ambito.

- 7 In caso di richiesta di sgravio o sospensione l'Ufficio d'Ambito, a seguito delle dovute istruttorie, provvede a dare notizia dell'accettazione ovvero del diniego all'Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che effettuerà le successive operazioni rapportandosi con il trasgressore/obbligato in solido, seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito.
- 8 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica della cartella esattoriale senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma dovuta ovvero abbia avanzato istanza di rateizzazione, o di ulteriore rateizzazione qualora trattasi di sanzione già rateizzata, ovvero di sgravio o sospensione, l'Ente riscossore provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto per conto dell'Ufficio d'Ambito.

TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE

Art. 19 – Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale può proporre opposizione d'avanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale - dotata di Ufficio Legale interno deputato in via esclusiva alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione unicamente nel primo grado di giudizio - si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La difesa dell'Ufficio d'Ambito è affidata a propri funzionari esclusivamente per il I° grado di giudizio, considerata la previsione di Legge di cui al D.lgs. n.150/11 art.6 comma 9.
5. L'Ufficio d'Ambito, nel caso in cui il trasgressore in via principale/obbligato solidale proponga opposizione all'ordinanza di ingiunzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/81 e s.m.i., come regolata dall'art. 6 del D.lgs. 01.09.2011 n. 150, procede ad esperire un tentativo extragiudiziale di composizione della vertenza tramite la convocazione di un tavolo di lavoro.
6. Nel caso di buon esito del tentativo extragiudiziale di cui al comma 3 del presente articolo, l'Azienda Speciale formalizza i termini della composizione della vertenza e, a fronte della regolarizzazione da parte dell'impresa dell'assetto degli scarichi in pubblica fognatura, nonché alla rinuncia documentata al giudizio di opposizione, concede un piano di rateizzazione il più rispondente possibile alle necessità economiche dell'impresa in ossequio all'art. 11 della L.689/81 e s.m.i..

Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali

- 1 Il trasgressore/obbligato solidale che intende contestare la cartella di pagamento, di cui all'art. 18, deve proporre opposizione davanti al competente Tribunale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella di pagamento, come esplicitato al successivo comma.
- 2 Il trasgressore, obbligato solidale, potrà, secondo le modalità indicate nella cartella di



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

pagamento medesima, proporre:

- a) Opposizione ai sensi dell'art. 22 e s.s. della L. 689/81 e s.m.i. qualora contesti la mancata notificazione dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento di trasgressione;
- b) Opposizione ai sensi dell'art. 615 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tali da incidere sul diritto di procedere esecutivamente (es. pagamento della sanzione);
- c) Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della relativa notifica.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al Dlgs 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet aziendale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Tabelle metodologiche: All. 1

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

	NON CONFORMITÀ DEI LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	coefficienti
Posizione Autorizzatoria dell'Impresa	Regolarmente autorizzata allo scarico in pubblica fognatura A) Autorizzata o in attesa di rilascio a seguito di istanza presentata nei termini B) In attesa di rilascio a seguito di istanza tardiva C) Non autorizzata senza note richiamo da parte dell'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano D) Non autorizzata con note di richiamo da parte dell'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano	0 1 2 4
Gravità della violazione	<input type="checkbox"/> Numero dei parametri per cui si è accertata la non conformità (solo amministrativi) Classe I: Da 1 a 2 Classe II: Da 3 a 5 Classe III: Oltre 5	1 2 4
	<input type="checkbox"/> Entità dei superamenti (s) accertati: Classe I: tolleranza $< s \leq 50\%$ Classe II: $50\% < s < 250\%$ Classe III: $\geq 250\%$ (in presenza di superamenti di 2 o più parametri viene calcolato il valore medio del peso arrotondato per difetto)	Fino a 2 Oltre 2 e fino a 4 Oltre 4 e fino a 7
	<input type="checkbox"/> Presenza di altri superamenti accertati classe I non vi sono altri superamenti classe II vi sono altri procedimenti sanzionatori già avviati (successivamente a quello in esame): - Per lo stesso parametro/gli stessi parametri ovvero unicamente per altri parametri - Per lo stesso parametro/gli stessi parametri più altri parametri classe III vi sono altri superamenti in capo allo stesso agente non accertati in convenzione: <i>a) superamento di altri parametri diversi da quelli convenzionalmente accertati</i> a.1) superamento da 1 a 2 parametri a.2) superamento da 3 parametri e oltre <i>b) superamento per lo stesso parametro già convenzionalmente accertato</i> b.1) solo per lo stesso parametro/ gli stessi parametri già accertato/accertati in precedenza b.3) per lo stesso parametro già accertato/ gli stessi parametri già accertati in precedenza più altri parametri	0 Da 1 fino a 2 Da 1 fino a 3 1 2 Da 1 fino a 3 Da 2 fino a 4
Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione	<input type="checkbox"/> Tempestività nell'intervenire classe I intervento istantaneo (precedentemente alla notifica del verbale di accertamento) classe II intervento celere (non appena ricevuto il verbale di accertamento – scritti difensivi/audizione)	Fino a -3 0

[Digitare il testo]



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

	<p>classe III intervento non attuato perché non ritenuto necessario <i>a) intervento non attuato e controlli successivi negativi per tutti i parametri analizzati</i> <i>b) intervento non attuato e controlli successivi positivi solo per altri parametri differenti</i> <i>c) intervento non attuato e controlli positivi per uno o più parametri precedenti oltre ad altri parametri</i></p> <p>classe IV intervento tardivo (oltre i 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento)</p> <p>classe V intervento inesistente, trasmissione scritti difensivi e mancato inoltro analisi reflui e assenza di successivi campionamenti</p> <p>classe VI intervento inesistente e mancato riscontro all'atto di diffida e assenza di successivi campionamenti</p>	<p>Fino a 1 Fino a 2 Fino a 3</p> <p>Fino a 5</p> <p>Fino a 10</p> <p>Fino a 15</p>
	<p><input type="checkbox"/> Efficacia delle azioni intraprese</p> <p>Classe I: l'intervento attuato ha reso lo scarico conforme per tutti i parametri di cui è stato accertato il superamento (comprovato da nuove analisi)</p> <p>Classe II: l'intervento attuato ha migliorato la qualità complessiva dello scarico, pur tuttavia permangono dei parametri non conformi</p> <p>Classe III: non si ha prova che le azioni intraprese possano aver generato affetti positivi</p>	<p>0</p> <p>Fino a 2</p> <p>Oltre 2 e fino a 5</p>
	<p><input type="checkbox"/> Entità delle azioni intraprese</p> <p>Classe I: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione straordinaria (ad es. cambio depuratore) / nuovi investimenti</p> <p>Classe II: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione ordinaria (ad es. pulizia manufatti/impianti/procedure operative)</p> <p>Classe III: non è stato attuato alcun intervento</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
<p>Personalità dell'agente e relative condizioni economiche</p>	<p>Pubblica Amministrazione</p> <p>Fino a 0.5</p> <p>Impresa individuale</p> <p>a) Da 0 a 2 dipendenti b) Da 3 a 5 dipendenti c) Da 6 a 10 dipendenti d) Da 11 a 30 dipendenti e) Oltre 30 dipendenti</p> <p>Impresa con forma societaria: S.r.l., S.a.s., S.n.c.</p> <p>a) Da 0 a 2 dipendenti b) Da 3 a 5 dipendenti c) Da 6 a 10 dipendenti d) Da 11 a 30 dipendenti e) Oltre 30 dipendenti</p> <p>Impresa con forma societaria S.p.A</p> <p>a) Da 0 a 2 dipendenti b) Da 3 a 5 dipendenti c) Da 6 a 10 dipendenti d) Da 11 a 30 dipendenti e) Da 31 a 50 dipendenti f) Da 51 a 100 dipendenti g) Oltre 100 dipendenti</p>	<p>0.1 0.3 0.7 1 1.5</p> <p>0.5 0.7 1 1.5 2</p> <p>1 1.2 1.5 2 2.5 4 5</p>



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

--	--	--



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

Tabella metodologica: All. 2.

	MANCATO OTTEMPERAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO – mancata trasmissione della documentazione sotto riportata:	coefficienti
Tipologia della prescrizione non ottemperata	<ul style="list-style-type: none">- Eliminazione dei pozzi perdenti posti nelle aree all'interno della fascia di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano- Trasmissione delle verifiche di collaudo/tenuta delle infrastrutture idrauliche sia nuove che già esistenti insediate nella zona di rispetto di pozzi di emungimento dell'acqua potabile- Progetto di impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio, movimentazione delle materie prime e/o prodotti finiti e quelle di transito degli automezzi- Progetto finalizzato ad illustrare le soluzioni da adottarsi al fine del legittimo esercizio dello scarico in conformità ai valori limite, nella <u>fattispecie di limiti allo scarico derogati per periodi temporali</u>- Progetto per la separazione delle linee fognarie di raccolta dei reflui industriali da quelle delle acque meteoriche affinché non vi siano commistioni tra gli stessi se non nel punto di raccordo finale immediatamente prima dell'allaccio alla rete fognaria pubblica- Progetto finalizzato:<ul style="list-style-type: none">- ad eliminare le <u>portate meteoriche eccedenti la prima pioggia</u> recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma- ad eliminare le <u>portate meteoriche</u> recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma- all'adeguamento/realizzazione dell'impianto di separazione delle prime piogge- al controllo delle portate delle <u>acque meteoriche</u> recapitate nella rete fognaria pubblica prevedendo la volanizzazione delle stesse e relativo collaudo- Progetto teso a ridurre il consumo di acqua impiegata per scambio termico ed il relativo scarico in rete fognaria e l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque e/o sistemi di scambio termico alternativi / Progetto di distoglimento delle acque di raffreddamento indiretto- Installazione e manutenzione di idonei strumenti di misura / contatori del volume delle acque di approvvigionamento, in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione- Installazione di idonei pozzetti di campionamento su ognuna delle reti di raccolta separata prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica- Trasmissione certificazione a firma di tecnico abilitato indicativa della data di fine lavori e la conformità dei lavori al progetto approvato.- Opere di adeguamento al R.R. 4/06 e smi- Rispetto della portata massima dello scarico industriale indicato in autorizzazione- Trasmissione di relazione tecnica:<ul style="list-style-type: none">- atta a giustificare la portata di scarico delle acque derivanti da operazioni di scambio termico	<p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">1.5</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1.5</p> <p style="text-align: right;">1.5</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1.5</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1.5</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">0.5</p> <p style="text-align: right;">0.5</p> <p style="text-align: right;">0.5</p> <p style="text-align: right;">0.5</p>



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

	<ul style="list-style-type: none"> - descrittiva delle modalità di raccolta e recapito delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e/o delle superfici scolanti - descrittiva, in presenza di servizi igienici, delle modalità di prelievo dell'acqua di rete e delle modalità di scarico in pubblica fognatura - Trasmissione di elaborato grafico rappresentativo delle condotte di convogliamento e scarico dei reflui - Trasmissione di relazione tecnica descrittiva della presenza di <u>quote di acque di seconda pioggia</u> e degli interventi adottati (come da prescrizioni) - Trasmissione di planimetrie, relazioni tecniche e/o progetti differenti da quelli sopra indicati - Comunicazione, laddove non sia prevista la presenza stabile di personale dell'Impresa, dei dati (cognome, nome, mansione, numero telefonico) del personale reperibile nell'orario di attività dell'unità locale che possa fornire assistenza alle operazioni di prelievo dei reflui scaricati; - Comunicazione tempestiva all'Ufficio d'Ambito o - per i casi ex lege previsti – presentazione di idonea istanza di voltura relativa a modifiche degli assetti societari che comportino il trasferimento della sede, modifiche della ragione o denominazione sociale, del rappresentante di impresa individuato come titolare dello scarico, nonché a ogni altra modifica societaria che abbia effetti sull'autorizzazione 	<p>0.5</p> <p>1</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>
Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione della violazione	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ottemperamento nei termini indicati ovvero entro i termini prorogati a seguito di avvio del procedimento. sanzionatorio</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ottemperamento completo - Ottemperamento parziale - <i>Ottemperamento oltre i termini indicati senza che sia stata avanzata istanza di proroga</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ottemperamento completo - Ottemperamento parziale - <i>Mancato ottemperamento</i> 	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1.5</p> <p>Fino a 2</p>
Temporalità delle prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Prescrizioni indicate solo sulla nuova autorizzazione - Prescrizioni già indicate nella precedente autorizzazione e mai ottemperate (e non sanzionate) e riportate nella nuova autorizzazione 	<p>0.5</p> <p>Fino 3</p>
Personalità dell'agente e relative condizioni economiche	Pubblica amministrazione	Fino 0.5
	Impresa individuale <ul style="list-style-type: none"> a) Da 0 a 2 dipendenti b) Da 3 a 5 dipendenti c) Da 6 a 10 dipendenti d) Da 11 a 30 dipendenti e) Oltre 30 dipendenti 	<p>0.1</p> <p>0.3</p> <p>0.7</p> <p>1</p> <p>1.5</p>
	Impresa con forma societaria: S.r.l., S.a.s., S.n.c <ul style="list-style-type: none"> a) Da 0 a 2 dipendenti b) Da 3 a 5 dipendenti c) Da 6 a 10 dipendenti d) Da 11 a 30 dipendenti e) Oltre 30 dipendenti 	<p>0.5</p> <p>0.7</p> <p>1</p> <p>1.5</p> <p>2</p>
	Impresa con forma societaria: S.p.A	



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30/11/2020

	a) Da 0 a 2 dipendenti	1
	b) Da 3 a 5 dipendenti	1.2
	c) Da 6 a 10 dipendenti	1.5
	d) Da 11 a 30 dipendenti	2
	e) Da 31 a 50 dipendenti	2.5
	f) Da 51 a 100 dipendenti	4
	g) Oltre 100 dipendenti	5